



2026/1782

24.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1782 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 93, paragrafo 4 e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

- (1) Il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («agenzia») ha stabilito di introdurre un nuovo modello operativo per la commissione di ricorso in base al quale i suoi tre membri non saranno più assunti come personale permanente dell'agenzia. La decisione non incide sulla composizione della commissione di ricorso, che è composta da tre membri, tra cui un presidente, e dai loro supplenti.
- (2) Le norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso stabilite nel regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione ⁽²⁾ («regolamento interno») dovrebbero essere modificate per rispecchiare il nuovo modello operativo e modernizzare le norme attuali.
- (3) È opportuno chiarire le norme relative alla sostituzione dei membri della commissione di ricorso, in particolare per quanto riguarda la designazione di supplenti quando un membro è impossibilitato a partecipare al procedimento o quando vi è un posto vacante come membro della commissione di ricorso.
- (4) Al fine di garantire coesione e coerenza tra casi simili per quanto riguarda l'oggetto della controversia, di aumentare l'efficienza e di tenere conto del carico di lavoro, il presidente dovrebbe poter designare un altro membro come relatore, previa consultazione dei membri interessati.
- (5) È necessario garantire che la procedura di ricorso continui a funzionare in modo efficiente e coerente, cosicché i ricorsi siano evasi a un ritmo soddisfacente. La gestione della procedura di ricorso dovrebbe pertanto essere affidata al cancelliere, che dovrebbe essere nominato dal direttore esecutivo dell'agenzia.
- (6) È altresì necessario garantire che il quadro operativo della commissione di ricorso rimanga indipendente e libero da influenze indebite. È pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche per il ruolo e la posizione del cancelliere e della cancelleria in seno all'agenzia. È inoltre opportuno chiarire che il cancelliere riferisce al presidente della commissione di ricorso per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di ricorso e il processo decisionale della commissione di ricorso, e al direttore dell'agenzia responsabile delle risorse per quanto riguarda le questioni relative al personale.
- (7) Al fine di garantire la coerenza con il nuovo modello operativo e di seguire la prassi attuale, il cancelliere dovrebbe riesaminare l'atto di ricorso per verificarne il rispetto non solo dei requisiti relativi al suo contenuto, ma anche delle norme e delle misure di esecuzione adottate dalla commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento interno («istruzioni pratiche»). Il cancelliere dovrebbe poter imporre al ricorrente un termine per rettificare l'atto di ricorso.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1° agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/oj>).

- (8) Per motivi procedurali e di efficienza delle risorse, il termine di due mesi entro il quale l'agenzia deve presentare la propria difesa dovrebbe decorrere dalla scadenza del termine entro il quale il presidente deve decidere in merito all'ammissibilità del ricorso.
- (9) Al fine di garantire che i ricorsi continuino ad essere evasi a un ritmo soddisfacente, le decisioni sulle istanze di intervento dovrebbero essere prese dal presidente, anziché dall'intera commissione di ricorso.
- (10) Al fine di semplificare e modernizzare il regolamento interno e aumentare l'efficienza attraverso la digitalizzazione, tutti gli atti procedurali dovrebbero essere depositati e notificati tramite posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitali, come il modulo web istituito a tal fine dall'agenzia.
- (11) In considerazione della natura contraddittoria del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, come confermato dal Tribunale ⁽³⁾, il regolamento interno dovrebbe precisare che la commissione di ricorso prende in considerazione solo gli atti procedurali e i documenti che sono stati messi a disposizione del ricorrente e dell'agenzia e sui quali essi hanno avuto la possibilità di esprimersi, fatte salve le norme in materia di riservatezza.
- (12) In considerazione dell'importanza del principio della segretezza delle deliberazioni e poiché il codice di condotta per i membri permanenti della commissione di ricorso ⁽⁴⁾ scadrà con il passaggio al nuovo modello operativo, il regolamento interno della commissione di ricorso dovrebbe elencare gli elementi delle deliberazioni che devono rimanere segreti.
- (13) Per garantire che la procedura di ricorso continui a funzionare in modo efficiente e coerente, la fissazione e la proroga di determinati termini procedurali dovrebbero essere affidate al cancelliere. Le parti o gli intervenienti dovrebbero poter chiedere la proroga di un termine.
- (14) La procedura per i cambiamenti di errori materiali, errori di calcolo o errori manifesti nelle decisioni della commissione di ricorso che sono state notificate dovrebbe essere chiarita. Per motivi di economia procedurale e per semplificare le procedure, le parti e gli intervenienti dovrebbero poter presentare osservazioni scritte sugli errori materiali, sugli errori di calcolo e sugli errori manifesti nella decisione che è stata loro notificata, al fine di consentire la rettifica della decisione. A fini di coerenza e per distinguere detta procedura da quella di rettifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la terminologia dovrebbe essere modificata in correzione delle decisioni. È inoltre opportuno stabilire la procedura per modificare il dispositivo della decisione o un passo della motivazione che costituisce il fondamento necessario del dispositivo della decisione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 771/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 *ter*

Chiusura dei ricorsi da parte del presidente

Se il ricorso è ritirato o se la decisione impugnata è ritirata integralmente dall'agenzia a seguito di una rettifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il presidente chiude il procedimento.»;

⁽³⁾ Sentenze del Tribunale del 20 settembre 2019, Repubblica federale di Germania/Agenzia europea per le sostanze chimiche, T-755/17, ECLI:EU:T:2019:647 e BASF Grenzach GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche, T-125/17, ECLI:EU:T:2019:638.

⁽⁴⁾ Decisione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 14 marzo 2023, che adotta un codice di condotta per i membri permanenti della commissione di ricorso, 07fb9783-2840-21ac-f9ee-b6d1ca1164b8.

- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente se tale membro è impossibilitato a partecipare al procedimento o se il posto è vacante. I criteri in base ai quali è designato il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.»;
- 3) l'articolo 4 è così modificato:
 - a) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Per tener conto dell'esistenza di un nesso tra cause in base all'oggetto della controversia o al fine di garantire che i ricorsi siano evasi a un ritmo soddisfacente, il presidente può, previa consultazione dei membri interessati, designare un altro membro della commissione di ricorso in sostituzione del relatore.»;
 - b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al cancelliere.»;
- 4) l'articolo 5 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il cancelliere è responsabile, nell'ambito del quadro amministrativo e finanziario dell'agenzia, dell'amministrazione della commissione di ricorso e della gestione della cancelleria. Nello svolgimento di questo compito è assistito dai servizi competenti del segretariato dell'agenzia.»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il cancelliere assicura il corretto svolgimento del procedimento di ricorso e assiste la commissione di ricorso. Il cancelliere è inoltre responsabile di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento.»;
 - c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso è assistita da un cancelliere. Il direttore esecutivo nomina il cancelliere dopo aver preso in considerazione il parere del presidente. Il cancelliere riferisce al direttore dell'agenzia responsabile delle risorse per le questioni amministrative e al presidente per le questioni relative ai ricorsi.

Il presidente ha facoltà di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.»;
- 5) l'articolo 6 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) il nome, il cognome, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
 - b) se il ricorrente si fa rappresentare, il nome, il cognome, l'indirizzo professionale e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante;
 - c) un indirizzo e un indirizzo di posta elettronica per la notificazione degli atti, se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);»;
 - ii) la lettera h) è soppressa;
 - b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 del presente articolo, o a qualsiasi indicazione pratica adottata conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, il cancelliere può fissare un termine ragionevole entro il quale il ricorrente è tenuto a conformarsi. Il cancelliere può stabilire tale termine una sola volta.»;

- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di ricevimento dell'atto di ricorso, il nome e il cognome del ricorrente, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti.

Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le informazioni di cui al primo comma non sono considerate riservate. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.»;

- 6) l'articolo 7 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agenzia presenta una memoria difensiva entro due mesi dalla scadenza del termine entro il quale il presidente deve decidere sulla ricevibilità del ricorso di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il cancelliere può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell'agenzia.»;

- b) il paragrafo 2 è così modificato:

- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se l'agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome, l'indirizzo professionale e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante;»;

- ii) la lettera e) è soppressa;

- 7) l'articolo 8 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è così modificato:

- i) al primo comma, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c) nome, il cognome, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica dell'interveniente;

d) se l'interveniente si fa rappresentare conformemente all'articolo 9, il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante;

e) un indirizzo e un indirizzo di posta elettronica per la notificazione degli atti, se diversi da quelli di cui alle lettere c) e d);»;

- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda d'intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che il presidente prenda una decisione a riguardo.»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora il presidente decida di consentire l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti al presidente per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.»;

- c) il paragrafo 6 è così modificato:

- i) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il presidente decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

Se il presidente autorizza l'intervento, il cancelliere fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria di intervento.»;

- ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dopo il deposito della memoria di intervento, il cancelliere può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.»;

- 8) all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Tutti gli atti procedurali sono depositati tramite posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitali stabiliti dalla commissione di ricorso.»;
- 9) l'articolo 11 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'atto di ricorso non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), e all'articolo 9 del presente regolamento;»;
- b) il paragrafo 2 è soppresso:
- 10) è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Natura contraddittoria del procedimento

1. La commissione di ricorso prende in considerazione solo gli atti procedurali e i documenti che sono stati messi a disposizione del ricorrente e dell'agenzia e sui quali essi hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento relative alla riservatezza e le decisioni adottate conformemente all'articolo 27, tutti gli atti procedurali e i documenti depositati nel fascicolo sono notificati alle parti.»;
- 11) l'articolo 12 è così modificato:
- a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il cancelliere fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il cancelliere comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.»;
- 12) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal cancelliere.»;
- (13) all'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
- «1 bis. La segretezza delle deliberazioni si applica a:
- a) i pareri orali e scritti di un membro della commissione di ricorso che riguardano gli aspetti giuridici, scientifici o tecnici di una causa di ricorso e che sono espressi durante l'esame e la deliberazione del caso, anche durante la redazione delle decisioni relative alla controversia;
- b) le votazioni in conformità all'articolo 20;»;
- 14) all'articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tutte le decisioni e le comunicazioni sono notificate tramite posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitali stabiliti dalla commissione di ricorso, previo accordo delle parti interessate su tali mezzi di comunicazione.»;
- 15) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Ogni termine fissato nell'articolo 92, paragrafo 2, o nell'articolo 93, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel presente regolamento ai fini dei procedimenti di ricorso è calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.»;
- 16) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. I termini fissati in applicazione del presente regolamento possono essere prorogati dal cancelliere su richiesta motivata di una parte o di un interveniente.

Se una parte o un interveniente contesta la decisione del cancelliere relativa a una domanda di proroga del termine, il cancelliere deferisce la questione al presidente, che decide se concedere o meno la proroga.»;

- 17) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Correzione

La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti o di uno degli intervenienti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, decidere di correggere gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.

Quando la correzione verte sul dispositivo o su un passo della motivazione che costituisce un fondamento necessario del dispositivo, le parti e gli intervenienti possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal cancelliere. La commissione di ricorso può decidere di correggere la decisione dopo tale termine.

La decisione di correzione è notificata alle parti e agli intervenienti a norma dell'articolo 22.»;

- 18) all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente e gli altri due membri nominati a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006 adottano, prendendo in considerazione la proposta elaborata dal cancelliere, le norme e i provvedimenti previsti dal presente regolamento a maggioranza dei voti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN